Allegato "C" al repertorio 26128/9992

STATUTO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione

E' costituita, per trasformazione della società "ASSEMBLEA TEATRO - Società cooperativa", l'associazione denominata "**Assemblea Teatro**", di seguito definita la "Associazione".

ART. 2 - Sede e durata

La sede legale è nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune e l'apertura e la variazione di unità locali distaccate dell'associazione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

II. SCOPI - AMBITI DI OPERATIVITA' E ATTIVITA'

ART. 3 - Scopi e ambiti di operatività

L'associazione non ha scopo di lucro è apolitica ed aconfessionale.

Essa si propone come scopo di formare, promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, principalmente nel settore teatrale, rivolto ad un pubblico adulto, ad un pubblico minorile ed alle istituzioni scolastiche, sia nell'ambito del territorio nazionale che internazionale.

Al fine di raggiungere i propri scopi l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

1. la produzione, l'allestimento e la rappresentazione, in forma associata, di iniziative teatrali, radiotelevisive, cinematografiche, musicali, editoriali, di animazione e di arti visive nonché l'esecuzione di analoghe attività a favore di terzi;
2. la gestione di corsi finalizzati alla formazione ed educazione, alla realizzazione ed alla visione del Teatro, nonché all'aggiornamento delle tecniche pedagogiche ed educative derivanti dall'utilizzo del Teatro nell'insegnamento;
3. la produzione, la progettazione, lo sviluppo, la commercializzazione, la vendita, la concessione in uso e il noleggio di prodotti, sistemi, servizi ed opere dell'ingegno, in modo particolare ma non esclusivo, nei settore del testo, del suono, dell'immagine, dello spettacolo e dei beni culturali ed ambientali;
4. la produzione, la progettazione e lo sviluppo di applicazioni software, multimediali ed audiovisive;
5. la promozione e lo svolgimento di attività di qualificazione, aggiornamento e formazione rivolta ai giovani ed agli espulsi dall'attività lavorativa;
6. l'esercizio di attività dirette alla sensibilizzazione del pubblico alle produzioni artistiche, compresa l'organizzazione di mostre, esposizioni e manifestazioni itineranti, operando anche scambi e collaborazioni, in termine di coproduzione, di progetti, di iniziative e di ospitalità.

In relazione agli scopi di cui sopra, l'Associazione può svolgere altresì, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività:

- promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stage, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
- gestire, direttamente o indirettamente, anche per conto terzi, strutture e spazi teatrali, espositivi e/o ricreativi, mostre, fiere, concerti e manifestazioni culturali pubbliche;
- gestire, in occasione degli eventi organizzati anche indirettamente, punti di ritrovo o somministrazione di alimenti e bevande entro i limiti consentiti dalla legge e nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività, qualora si rendesse necessario per il perseguimento dello scopo istituzionale;
- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia disponibilità;
- svolgere qualunque altra attività purché direttamente connessa al raggiungimento delle finalità statutarie o comunque ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare.

Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Associazione può costituire e partecipare ad altre istituzioni, enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie, può attuare convenzioni con gli Enti Locali, con la Regione, con lo Stato, con l'Unione Europea, nonché con Enti Pubblici e Privati, può compiere qualsiasi operazione finanziaria (non nei confronti del pubblico) e immobiliare, può accedere a fonti di finanziamento locali, regionali, nazionali e comunitarie.

III. PATRIMONIO - BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 4 - Entrate - Patrimonio

ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale fisserà anche le modalità di pagamento;

b) da eventuali contributi periodici, deliberati dal Consiglio di Amministrazione in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario oppure in relazione alla copertura di disavanzi;

c) da versamenti volontari degli associati;

d) da contributi di Pubbliche Amministrazioni ed Enti in genere;

e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi;

f) dai ricavi dell'attività istituzionale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo comune, costituito inizialmente da quanto ad esso destinato in sede di trasformazione da società cooperativa in associazione, dalle entrate di cui sopra, dai beni, mobili ed immobili, comunque acquisiti e dagli avanzi di gestione.

ART. 5 - Quote associative

Le quote associative annuali e le eventuali quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico a sostegno economico del sodalizio. Dette quote, come anche ogni altro contributo degli associati, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di pro-

prietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 6 - Esercizio finanziario, bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea degli associati entro i 120 giorni successivi alla fine di ogni esercizio.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato nei 180 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio.
Il bilancio preventivo è predisposto facoltativamente dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno ed è approvato dalla Assemblea degli associati.
L'associazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione a chiusura del bilancio sono reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse ed accessorie.

IV. ASSOCIATI

ART. 7 - Associati

Possono acquistare la qualità di associati, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividono gli scopi perseguiti dall'Associazione e la cui domanda di ammissione, redatta in forma scritta, venga accettata dal Consiglio Direttivo.
Gli associati hanno diritto di intervenire, di rappresentare ed essere rappresentati nelle assemblee, hanno diritto di parola e di voto nelle stesse, hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione.
Gli associati non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.
Le organizzazioni pubbliche e/o private sono rappresentate all'interno dell'associazione nella persona di un loro rappresentante.
La qualità di associato è intrasmissibile.

ART. 8 - Obblighi degli associati

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Perdita della qualità di associato

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione per recesso, esclusione o decadenza.
L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo.
L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è pronunciata dal Consiglio Direttivo, ricorrendo i seguenti casi:
- svolgimento di attività contrarie agli interessi e alle finalità dell'Associazione;
- grave danno arrecato all'Associazione;
- mancata osservanza delle norme del presente Statuto, delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi dell'Associazione, degli eventuali regolamenti emanati.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione con lettera raccomandata del provvedimento di esclusione. Entro tale termine l'associato escluso ha la facoltà di presentare ricorso scritto da inoltrarsi al Consiglio Direttivo, il quale provvederà a rimettere la decisione in merito all'assemblea degli associati.
Il mancato versamento della quota associativa entro il 30 settembre di ogni anno comporta la decadenza dalla qualità di associato.
Gli associati receduti, esclusi o decaduti non hanno in nessun caso diritto alla restituzione, nemmeno parziale, della quota associativa.

V. ORGANI SOCIALI

ART. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, ove nominati.

ART. 11 - Assemblea degli associati

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta si renda opportuno ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati.
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione.
Nella convocazione sono indicati gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui si tiene tanto la prima quanto l'eventuale seconda adunanza.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o legittimo impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in caso di assenza o legittimo impedimento pure di quest'ultimo, da un altro componente del Consiglio Direttivo.
In assenza anche di tali soggetti, l'assemblea è presieduta da un associato designato dagli intervenuti a maggioranza.
Il Presidente dell'Assemblea, assistito da un segretario da lui nominato o, quando necessario, da un notaio:
- constata che i partecipanti in assemblea ne abbiamo titolo e verifica la regolarità delle deleghe;
- constata la sussistenza dei quorum richiesti per la costituzione dell'adunanza e per la validità delle deliberazioni;
- redige e sottoscrive il verbale dell'adunanza che, a cura sua e del segretario, viene raccolto nell'apposito libro.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ART. 12 - Intervento in assemblea, modalità di voto, quorum.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati che siano regolarmente iscritti e che siano in regola con il versamento delle quote o contribuzioni.

Gli associati possono partecipare all'assemblea anche tramite delega conferita ad altro associato; nessuno può essere portatore di più di una delega.
Le votazioni avvengono per alzata di mano; su proposta del Presidente e per argomenti di particolare importanza, ovvero per l'elezione delle cariche sociali, la votazione può essere effettuata con modalità diverse stabilite dall'assemblea stessa.
A tutti gli associati spetta un voto.
Si applicano, quanto ai quorum costitutivi e deliberativi, le disposizioni tutte dell'articolo 21 del codice civile.

ART. 13 - Competenza dell'Assemblea

Spetta all'assemblea:
- approvare le modifiche dello Statuto dell'associazione;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi e gli eventuali regolamenti predisposti dal consiglio direttivo;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione, predisposto ogni triennio dal Consiglio Direttivo.
- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- determinare i compensi del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori, ove nominati;
- deliberare lo scioglimento ai sensi dell'art. 21 del codice civile o accertare l'estinzione dell'Associazione nei casi previsti dall'articolo 27 del codice civile e conseguentemente disporre la liquidazione dell'Associazione e la nomina e i poteri dell'organo di liquidazione;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dagli altri organi dell'Associazione.

ART. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile di membri, da due a cinque, nominati fra gli associati dall'assemblea degli associati, previa determinazione del loro numero.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Quando venga meno, per qualsiasi ragione, un componente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede ad una nuova nomina.

ART. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.
La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante avviso, contenente la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai singoli componenti il Consiglio e all'eventuale Revisore Unico/Collegio dei Revisori, di norma, almeno sette giorni prima della riunione.
In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da uno o più dei suoi componenti.
Le sedute si tengono di regola presso la sede dell'Associazione; esso

può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.
Il Consiglio è validamente costituito se vi intervengono la maggioranza dei componenti e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, il voto del Vice Presidente, se presente.
Le deliberazioni sono riportate su verbale sottoscritto dai membri partecipanti e poi raccolto in apposito libro.
Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti, consulenti e associati che abbiano particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.
Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario, il quale svolgerà i compiti di tenuta del libro dei verbali, della redazione dei medesimi verbali e di attività di segreteria del Consiglio stesso.

ART. 16 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.
Al Consiglio, in particolare, spetta:
a) - convocare l'Assemblea degli associati;
b) - ammettere ed escludere gli associati ordinari e onorari;
c) - dare esecuzione alle decisioni adottate dall'Assemblea;
d) - redigere il bilancio consuntivo nonché, qualora stabilito, quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
e) - predisporre il programma di attività dell'Associazione;
f) - predisporre eventuali regolamenti interni;
g) - accertare e dichiarare la decadenza degli associati, dandone comunicazione all'Assemblea;
h) - nominare gli eventuali responsabili dei diversi settori di attività, definendo i relativi poteri, mansioni, eventuale compenso, durata del rapporto;
i - definire i contributi dovuti dagli associati, e in particolare, ogni anno le quote annuali di adesione all'Associazione;
l) - assumere personale, determinandone compiti e relativo trattamento economico.
Il Consiglio Direttivo può delegare specifici poteri e competenze al Presidente, al vicepresidente o ad altri membri del Consiglio stesso.
Compete al Consiglio Direttivo ogni decisione e attribuzione sulle materie che non siano riservate alla competenza di altri organi.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente:
a) - ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
b) - convoca il Consiglio Direttivo, presiede e dirige l'Assemblea ed il Consiglio stesso;
c) - esercita i poteri e le competenze delegategli dal Consiglio Direttivo;
d) - sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'As-

sociazione;
e) - tiene aggiornati la contabilità, i libri e registri contabili, ogni altro libro dell'Associazione, salvo che a tali mansioni non provveda un delegato appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo; per tali incombenze può avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Art. 18 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico

La nomina Collegio dei Revisori o del Revisore Unico è facoltativa, salvi i casi di obbligatorietà previsti dalla legge.
Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri.
Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, e sono nominati dall'Assemblea fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nell'apposito albo dei Revisori Legali.
L'Assemblea designa anche il Presidente del Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico:
a) - controlla la gestione finanziaria e amministrativo-contabile dell'Associazione, partecipando, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo;
b) - ove riscontri gravi irregolarità, convoca l'Assemblea degli associati per le delibere del caso;
c) - redige e sottopone all'Assemblea degli associati la sua relazione al bilancio consuntivo e all'eventuale bilancio preventivo;
d) - cura la tenuta del libro delle relative adunanze.
I membri del Collegio hanno facoltà di effettuare ispezioni presso l'Associazione, sia collettivamente che separatamente.
Allo stesso modo può effettuare le suddette ispezioni il Revisore Unico, ove nominato.

Art. 19 - Libri sociali

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, sono libri obbligatori:
- il "libro degli associati",
- il "libro dei verbali delle Assemblee degli associati",
- il "libro dei verbali del Consiglio Direttivo".

Il libro verbali delle Assemblee è liberamente consultabile dagli associati.
Il libro verbali del Consiglio Direttivo ed il Libro degli Associati sono consultabili qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.

VI. ESTINZIONE

Art. 20 - Estinzione dell'Associazione

L'Associazione si estingue:
- ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 27 del codice civile;
- per deliberazione di scioglimento assunta dall'assemblea ai sensi dell'art. 21, comma 3 del codice civile.

L'Assemblea degli associati, delibera le modalità per la liquidazione,

nominando uno o più liquidatori.
Il patrimonio residuante al termine della liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3. comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa vigente in materia di associazioni non profit.
Visto per inserzione.
Torino, 22 maggio 2015.
RENZO GIUSEPPE SICCO
SANTINO FRANCESCO MACCARONE Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
su facciate 11 per uso Consentito dalla legge
Torino, 21 luglio 2015